

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 248/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) La Norvegia ha partecipato e contribuito finanziariamente alle attività dei programmi del GNSS europeo derivanti dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e continuerà a partecipare e contribuire finanziariamente alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 1285/2013 ⁽²⁾ attraverso l'inclusione dei suddetti regolamenti nel protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (2) La Norvegia e l'Islanda sono interessate a tutti i servizi offerti dal sistema istituito dal programma Galileo, compreso il servizio pubblico regolamentato («PRS»).
- (3) È pertanto opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo ⁽³⁾.
- (4) La Norvegia può diventare un partecipante al PRS fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE.
- (5) L'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ⁽⁴⁾, firmato il 22 novembre 2004, si applica dal 1° dicembre 2004.
- (6) L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ⁽⁵⁾, firmato il 22 settembre 2010, si applica in via provvisoria dal 1° maggio 2011.
- (7) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8aa dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:

«8ab. a) Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32011 D 1104:** Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.⁽³⁾ GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 362 del 9.12.2004, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

- b) Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.
- c) La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.
- d) L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.
- e) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
- f) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.